COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 22 DEL 29.06.2011

MODIFICATO ED INTEGRATO:

CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 32 DEL 09.08.2011

CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 18/10/2013

CON DELIBERA DEL C.C. N° 12 DEL 27.02.2014;

CON DELIBERA DEL C.C. N° 17 DEL 24.04.2014

CON DELIBERA DEL C.C. N° 47 DEL 11.11.2014

CON DELIBERA DEL C.C. N° 6 DEL 21.03.2017

CON DELIBERA DEL C.C. N° 2 DEL 04/03/2024

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta — campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, locazioni brevi ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio di San Vito Lo Capo.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché a sostenere i servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

Articolo 2 bis

Definizioni

1. Per gestore delle strutture ricettive si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture di cui all'art.1".

Articolo 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori entro il decimo anno di età;
2. iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) tenuta presso il Comune di San Vito Lo Capo;
3. i proprietari di immobili che pagano l'IMU al Comune di San Vito Lo Capo;
4. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva, come individuati all'articolo 1.;
5. gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che soggiornano per esigenze di servizio;
6. i volontari che offro il proprio servizio nel sociale, operatori di Protezione Civile comunale. provinciale, regionale e nazionale, ospitati in caso di calamità nel territorio di San Vito Lo Capo;
7. coloro i quali sono stati alloggiati temporaneamente nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di San Vito Lo Capo, per far fronte a situazioni di emergenza sociale, ambientale o di natura straordinaria;

8. gli organizzatori, i lavoratori, i volontari e gli ospiti di eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune di San Vito Lo Capo, che si svolgono nel territorio Comunale, previa apposita specifica di “esenzione” riportata sulla delibera di Giunta Municipale, concedente il patrocinio;
9. soggetti con grave disabilità, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n°104/92, previa esibizione e/o autocertificazione dell’invalidità. È riconosciuta l’esenzione anche per un accompagnatore.
10. i sacerdoti e le suore in servizio di missione nel territorio comunale;
11. autisti di pullman e accompagnatori turistici, le guide e gli interpreti di gruppi organizzati che nell’esercizio delle loro funzioni, prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
12. le esenzioni di cui ai punti 4, 5 e 6 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione dal datore di lavoro.

Articolo 4

Periodo di applicazione

L’imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/04 al 30/11 di ogni anno.

Articolo 5

Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è pari ad:
    a. € 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta dei camper;
    b. € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, locazioni brevi ad uso turistico (di durata non superiore a 30 giorni con contratti stipulati da persone fisiche anche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare), ostelli per la gioventù, foresterie ed aree di sosta camper, residenze turistico alberghiere, alberghi, motel e villaggi albergo ad 1, 2 e 3 stelle;
    c. € 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuarti in alberghi a 4 e 5 stelle;

2. L’imposta di soggiorno viene applicata per l’intera durata del soggiorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all’ufficio tributi del comune, in forma riepilogativa, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Le comunicazioni riepilogative sono da effettuarsi entro il 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre di ogni anno.

2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, entro 48 ore, le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare il tributo. La comunicazione delle generalità dei soggetti evasori può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 24, comma 1, Let. A) del D.lgs 196/2003.
3. Le comunicazioni all'ufficio tributi dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente in maniera telematica, tramite l'apposito portale https://imposta-soggiorno.org/sanvitolocapo/ "Comune di San Vito Lo Capo | Stay Tour | Imposta di soggiorno" (o qualsiasi altro eventuale portale predisposto dal Comune di San Vito Lo Capo), con inserimenti manuali o tramite software gestionale della struttura, previa predisposizione di interfaccia.

4. È fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno, di emettere apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, dell'avvenuto incasso, utilizzando il modello di quietanza disponibile sul portale Stay tour (o qualsiasi altro eventuale portale predisposto dal Comune di San Vito Lo Capo) oppure tramite documenti fiscali emessi (scontrino elettronico o fattura elettronica), al momento del pagamento del soggiorno.
5. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21) disponibile sulla propria pagina dell'apposito portale https://imposta-soggiorno.org/sanvitolocapo/ Stay tour.
6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Vito Lo Capo, sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Articolo 7

Versamenti

1. I Soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. I gestori della struttura ricettiva, come definiti dall'art.2 bis effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 15 del bimestre successivo al bimestre di riferimento e cioè entro il 15/06, il 15/08, 15/10, 15/12 con modello f24 in favore del Comune di San Vito Lo Capo specificandone il periodo di riferimento le relative presenze oppure tramite procedure telematiche pagoPa.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
    a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
    b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
4. La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica al gestore delle strutture ricettive per tutte le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 9 bis

Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Con delibera di Giunta Comunale, l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza — Ingiunzione previsti dal capoverso precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero delle Finanze.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate da11'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Con il presente regolamento si istituisce altresì, un tavolo tecnico comunale permanente denominato "*tavolo tecnico del turismo"* allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare, analisi continua dell'offerta turistica e delle evoluzioni del mercato, al fine di definire la migliore strategia e programmazione turistica di promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse.

2. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Sindaco ed è composto da:
    a. Assessore al Turismo (o in assenza, altro Assessore delegato dal Sindaco);
    b. N.1 Consigliere Comunale;
    c. N.1 rappresentante per ogni associazione di categoria del settore turistico;
    d. N.1 rappresentante per l'Associazione Pro Loco di San Vito Lo Capo.

Il tavolo tecnico si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario e in ogni caso almeno 2 volte l'anno, o su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti degli organismi di rappresentanza

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.